Allegato archivio/file esterno

Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *28* del 12/03/2020 (COPIA)

Oggetto **Rinnovazione approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018, con allegata relazione sulla gestione (comprendente la nota integrativa)**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 16:53 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale cosi' composto:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente	14	CARELLI FRANCESCO	Presente
2	LOSAPIO GIUSEPPE	Presente	15	PEDONE PIERPAOLO	Presente
3	SASSO ROSSANO	Assente	16	MAZZILLI CARLA	Presente
4	LORUSSO MAURO	Presente	17	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Assente
5	MASTRAPASQUA MASSIMO	Presente	18	RUSSO ALFONSO	Assente
6	COPPOLECCHIA FRANCESCO	Presente	19	SASSO MAURO	Assente
7	BIANCO ADDOLORATA	Presente	20	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente
8	DI TULLIO LUIGI	Presente	21	CAPURSO ENRICO PASQUALE	Presente
9	RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO	Presente	22	CASELLA GIOVANNI	Assente
10	DI GREGORIO ANGELA LUCIA	Assente	23	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
11	FERRANTE SERGIO	Presente	24	AMENDOLAGINE VINCENZO	Presente
12	DE NOIA MICHELE	Presente	25	FATA VITTORIO	Presente
13	INNOCENTI PIETRO	Assente			

Risultano presenti diciotto componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente DI TULLIO LUIGI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica — Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 06/02/2020 — favorevole in data 04/02/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Parere Regolarita' contabile — Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 06/02/2020 — favorevole in data 04/02/2020
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale — Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

10/02/2020
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Collegio dei Revisori dei Conti

1	TREGLIA DOTT. GIORGIO	Assente
2	SPINA DOTT.SSA DANIELA	Assente
3	NUZZO DOTT. LEONIDA	Assente

Tutti assenti.

Prende la parola il Consigliere Spina chiedendo la presenza dei Revisori dei Conti ed un elenco aggiornato dei debiti fuori bilancio.

Segue l'intervento del Consigliere Napoletano per dichiarazione di voto.

Durante la discussione escono dall'aula i consiglieri Ferrante, Pedone e Di Noia, rientrandovi dopo pochi minuti.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Amendolagine e Capurso per dichiarazione di voto.

A questo punto escono dall'aula i Consiglieri Napoletano, Capurso, Amendolagine e Spina. Presenti n. 14.

Su invito del Vice Presidente vicario, prende la parola il Dirigente della Ripartizione Finanziaria relazionando sull'argomento.

Allontanatosi dall'aula per pochi minuti il Vice Presidente vicario, presiede la seduta il Vice Presidente non vicario Consigliere Mazzini Carla sino al rientro dello stesso.

Escono dall'aula il Sindaco e il Consigliere Ferrante, rientrandovi dopo pochi minuti.

Dopo un breve intervento del Sindaco segue l'intervento del Consigliere Fata per dichiarazione di voto.

Esito votazione:
Presenti n.14;
Votanti n. 14;
Favorevoli n. 13;
Contrari n. 1 (Fata);

Con lo stesso esito la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile.

A questo punto rientrano in aula i Consiglieri Napoletano, Capurso, Amendolagine e Spina. Presenti n. 18

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame sarà associato al presente provvedimento. -

----

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con la sentenza TAR Puglia n. 1505/2019, sul ricorso di registro generale n. 642/2019, integrato da motivi aggiunti, contro il Comune di Bisceglie, l'organo adito, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti:
- reputando fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla viziata formazione del DUP, per via delle ritenute compresse prerogative consiliari;
- annullando il DUP e, per illegittimità derivata, gli ulteriori atti impugnati, tra i quali le deliberazioni succitate;
- "impregiudicata restando – in sede di riedizione del potere – la rinnovazione del procedimento di approvazione nel rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri comunali";

TENUTO CONTO degli atti impugnati ed annullati con la medesima:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.4.2019 avente ad oggetto: "Esame e approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati"; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra i quali il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e documenti allegati del 21.3.2019;
2) deliberazione di C.C. n. 32 del 16.4.2019 recante "comunicazione ai consiglieri degli emendamenti presentati allo schema del bilancio 2019-2021 (ex art. 17, comma 7 del vigente regolamento comunale di contabilità";

3) deliberazione di G.M. n. 73 del 14.3.2019 avente ad oggetto “approvazione e aggiornamento DUP 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
4) avviso di convocazione del Consiglio comunale urgente del 26.3.2019 per la seduta del 29.3.2019;

5) deliberazione di C.C. n. 14 del 29.3.2019 avente ad oggetto “Approvazione DUP 2019-2021”;
6) deliberazione di C.C. n. 19 del 30.3.2019 relativa all’approvazione del PEF Tari 2019;
7) deliberazione di C.C. n. 20 del 30.3.2019 relativa all’approvazione delle Tariffe Tari;
8) nota prot. n. 00017237 del 12.4.2019 del Segretario comunale;
9) deliberazione di C.C. n. 29 del 16.4.2019 recante “nota di aggiornamento al DUP 2019-2021”;
10) deliberazione di G.M. n. 125 del 14.5.2019 relativa all’esame e approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28.9.2019:
11) deliberazione di C.C. n. 40 del 3.6.2019, recante esame e approvazione rendiconto per l'esercizio 2018 e suoi allegati;
12) deliberazione di C.C. n. 60 del 28.6.2019 relativa alla presa d’atto della comunicazione di variazione di bilancio adottata dalla G.C. con deliberazione n. 124 del 14.5.2019;
13) deliberazione di C.C. n. 59 del 28.6.2019;
14) deliberazione di C.C. n. 74 del 30.7.2019, relativa alla variazione urgente di bilancio 2019-2021 – esercizio 2019;
15) deliberazione di C.C. n. 75 del 30.7.2019 relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dell'attività programmatica e verifica degli equilibri di bilancio 2019/2021, variazioni al bilancio ex art. 175 TUEL e assestamento generale del bilancio;
16) deliberazione di C.C. n. 110 del 7.8.2019, recante ratifica della variazione urgente di bilancio 2019-2021 – esercizio 2019-2020 e prelevamento da fondo di riserva di cui alla deliberazione di G.C. n. 187 del 27.6.2019;

TENUTO CONTO, altresì,
- dell’ordinanza n. 6340/2019 Reg. Prov. Cau., pubblicata in data 20/12/2019, con cui il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), considerato che “la rinnovazione del procedimento di approvazione del bilancio e degli atti prodromici vale ad elidere, di là dai prospettati profili di improcedibilità, le ventilate ragioni di pregiudizio a supporto della formalizzata istanza inibitoria”, ha respinto l'istanza cautelare, con compensazione delle spese di fase;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2020, avente ad oggetto “Rinnovazione approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e suoi allegati Sentenza TAR Puglia n. 1505/2019” è stato approvato il rendiconto della gestione dell’anno 2018, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2018, su cui è stato acquisita la relazione/parere dell’organo di revisione con verbale n. 3 del 11/01/2020;

RITENUTO, conseguentemente, alla luce della succitata riapprovazione dello stato patrimoniale e conto economico al 31/12/2018, in uno con il Rendiconto 2018, effettuata con deliberazione di C.C. n. 7/2020, di procedere alla riapprovazione del Bilancio Consolidato 2018;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere alla riapprovazione del Bilancio Consolidato 2018, in considerazione del proposto ricorso R.G. 2/2020 del 30/12/2020, notificato al Comune di Bisceglie, con cui è stata impugnata, tra le altre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 21/10/2019;

PRESO ATTO, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2020, avente ad oggetto “Rinnovazione approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018, con allegata relazione sulla gestione (comprendente la nota integrativa) – Sentenza TAR PUGLIA n. 1505/2019” è stata approvata la proposta del Bilancio Consolidato 2018, con la relazione sulla gestione e la nota integrativa (all.doc. 05);

RAMMENTATO che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d. Lgs. n. 118/2011);

RAMMENTATO, altresì, che l'art. 161, comma 4, del TUEL, come modificato dalla Legge n. 145/2019 (legge di bilancio 2019), a norma del quale "Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019";

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni."

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."

VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: "1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: ..... d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; ....."

TENUTO CONTO che il Comune di Bisceglie, avendo partecipato alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile sin dall'esercizio 2012, ha redatto il bilancio consolidato sin dall'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 11/bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;

VERIFICATO che con la deliberazione di G.C. n. 4 del 09/01/2020, avente ad oggetto: "Rinnovazione definizione del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) e perimetro di consolidamento esercizio 2018 - Sentenza TAR Puglia n. 1505/2019", è stato definito il relativo perimetro, su cui è stato acquisito il parere dell'organo di revisione con verbale n. 2/2020 del 09/01/2020 (all.doc. 04);

PRESO ATTO che come previsto dal comma 3 dell'art. 104 del vigente regolamento di contabilità, è stata data comunicazione agli enti compresi nel perimetro di consolidamento onde consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie.

PRESO ATTO, altresì:
- che gli enti e le società rientranti nel perimetro del GAP ed oggetto di consolidamento hanno definitivamente approvato i propri bilanci di esercizio al 31/12/2018, depositati e pubblicati presso la camera di commerio di Bari, dichiarati conformi a quelli corrispondenti ai documenti originali depositati presso la società;
- che gli enti e le società rientranti nel perimetro del GAP ed oggetto di consolidamento hanno comunicato quanto previsto dal'art. 105 del vigente regolamento di contabilità;

VERIFICATO la proposta di Bilancio Consolidato per l'esercizio chiuso al 31/12/2018, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, elaborato dalla Ripartizione Economico Finanziaria dell'Ente;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del Bilancio Consolidato e della relativa Relazione al Consolidato e nota integrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 233/bis, del TUEL;

VISTI:
- il vigente D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente D.Lgs. 23.06.2011, n.118;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la sentenza TAR Puglia n. 1505/2019, sul ricorso di registro generale n. 642/2019, integrato da motivi aggiunti, contro il Comune di Bisceglie, con cui l'organo adito, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti ritenendo impregiudicata – in sede di riedizione del potere – la rinnovazione del procedimento di approvazione, nel rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri comunali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2020.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL, il dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO, altresì, che il Segretario Generale ha vistato la proposta presente provvedimento ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.L.vo n.267/2000;

ACQUISITO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del vigente TUEL e del Principio Contabile Applicato (allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), la relazione/parere dell'organo di revisione con verbale n. 7 del 05/02/2020;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del vigente D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di completare le procedure di rinnovazione;

Visti gli esiti della votazione così come innanzi riportati all'esito della discussione condotta sul punto;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di approvare, come in effetti approva, la Relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa per l'esercizio 2018 (all. doc. 01);

2) di approvare, altresì, come in effetti approva, il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 (all. doc. 02);

3) di prendere atto della relazione/parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai

sensi del comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL (all. doc. 03);

4) di destinare l'utile di esercizio pari ad 935.949,28= derivante dal Bilancio di esercizio al 31/12/2018 al Fondo di dotazione dell'Ente;

5) di dare atto che la presente deliberazione Consiliare sostituisce, ad ogni effetto, per le motivazioni in premessa riportate, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 20/10/2019 (all. doc. 06);

6) di stabilire che è rinnovato il procedimento di approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018, in considerazione della riapprovazione del rendiconto 2018 con la deliberazione di C.C. n. 7/2020;

7) di demandare al dirigente della Ripartizione Economico–Finanziaria ogni ulteriore adempimento conseguente all'approvazione del presente provvedimento;

8) di demandare al Segretario Generale ogni ulteriore adempimento di competenza, compresa la comuicazione al Prefetto della BAT dell'approvazione del presente provvedimento;

9) di rendere accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente in Amministrazione trasparente, sezione Bilanci, sottosezione Bilancio consuntivo, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 evidenziando che sarà cura dell'Ufficio di segreteria generale curare gli adempimenti di propria competenza.

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta **f.to DI TULLIO LUIGI**

Segretario Generale **f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA**

Copia conforme all'originale

Li', 13/03/2020 **F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA**

FIRMA DIGITALE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 13/03/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li', 30/03/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00621

ATTESTATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 12/03/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 24/03/2020.

Li', 24/03/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA